

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 14/06/2022

FATTO

1.- Il ricorrente rappresenta di avere stipulato con l'intermediario un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo nel gennaio del 2019. Specifica che il finanziamento è montato a € 10.290,13, di cui € 7.900,00 per capitale erogato; € 1.399,00 per polizza furto e incendio a copertura dell'autoveicolo; € 691,13 per polizza finanziamento protetto CPI; € 300,00 per spese di istruttoria e gestione del contratto; € 16,00 per bolli.

In relazione a questo rapporto, assume di avere compiuto una serie di «opportune verifiche»: all'esito delle quali, ha riscontrato che il TEG effettivamente applicato risponde al 19,28%, con la conseguenza che l'operazione è da considerare affetta da usura originaria, superando il tasso soglia previsto dalle rilevazioni trimestrali dell'epoca per quel tipo di operazioni. Pure ha riscontrato che, comunque, il TAEG effettivo dell'operazione sale a € 19,67% in palese difformità con quanto indicato nel testo contrattuale. (nella misura del 8,73% al netto delle coperture assicurative).

Posti questi dati, chiede in via principale che sia accertata l'usura del finanziamento, con tutte le connesse condanne dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. In via subordinata, chiede che sia accertata la violazione della norma dell'art. 125, commi 6 e 7, TUB, con tutte le connesse condanne dell'intermediario alle restituzioni dovute per legge.

2.- L'intermediario resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.



Assume che i conteggi effettuati dal ricorrente sono errati, perché includono tutte le somme corrisposte per le polizze assicurative, che invece in parte sostantiva debbono rimanere estranee al calcolo del TEG.

In particolare, la polizza furto e incendio dell'autoveicolo comprende anche una «serie di garanzie ulteriori», che rimangono estranee al detto calcolo: «rapina, atti vandalici, eventi naturali, garanzie accessorie, assistenza in viaggio». Secondo una dichiarazione dell'assicuratore (che si produce), la parte del premio di tale assicurazione che va computata risponde al 27% del medesimo.

Per quanto riguarda, poi, il calcolo del TAEG, l'intermediario assume che entrambe le polizze vanno senz'altro e *in toto* stralciate, in quanto – seppur contestuali al finanziamento – sono da ritenere non obbligatorie: né in via di diritto, né in via di fatto.

DIRITTO

3.1.- In relazione alla domanda formulata in via principale dal ricorrente, va osservato che l'operazione di finanziamento è stata posta in essere nel gennaio del 2019 e che, all'epoca, il tasso soglia usurario saliva, per la categoria del credito finalizzato, al 15,45%. Va poi aggiunto che – contando nel TEG il costo intero del premio dell'assicurazione furto e incendio – questo nella fattispecie concreta raggiunge la percentuale del 15,56%: e risulta quindi superiore a quanto per legge consentito.

3.2.- Secondo le Istruzioni della Vigilanza nell'edizione del luglio 2016 – che trovano sicura applicazione nei confronti della fattispecie in esame -, le assicurazioni «per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore».

Si tratta – è opportuno anche esplicitare - di un dettato normativo particolarmente chiaro e univoco: anche, se non soprattutto, nell'orientare la pratica operativa degli intermediari. Le assicurazioni per furto e incendio sono incluse nel TEG: di questa prescrizione, dunque, gli intermediari non possono non tenere conto.

4.- Obietta l'intermediario che, nella specie, talune delle voci, ricomprese nella polizza furto e incendio sottoscritta dal cliente, non sarebbero riconducibili alla nozione di «assicurazione per furto e incendio». Per segnalare che – sottraendo dal premio le frazioni relative a queste altre voci – il costo dell'operazione risulta rimanere sotto la soglia fissata dalla legge.

L'obiezione non ha pregio.

5.1.- In proposito, va osservato, prima di tutto, che la specie oggetto di analisi presenta un unico contratto di assicurazione, come pure denominato «assicurazione contro i danni all'autoveicolo». Perciò, la fattispecie non presenta più e distinti negozi assicurativi, per contro risultando – sin dalla sua formazione – come una fattispecie unitaria.

Non è senza significato, poi, che nel contratto – come pure nel modulo IEBCC – a fianco della misura del premio assicurativo (€ 1.399,00) risulti espressamente apposta la dicitura «assicurazione del veicolo».

Nulla poi avrebbe impedito – è da aggiungere inoltre - all'intermediario di giovare di più e distinti contratti assicurativi. Per semplificare: uno, per il furto e l'incendio dell'autovettura; un altro, per rischi oggettivamente e compiutamente estranei alla sicurezza del veicolo per l'acquisto del quale era stato stipulato il finanziamento. Non v'è dubbio, anzi, che un comportamento di questo genere avrebbe pure giovato alla chiarezza dei contorni dell'operazione complessivamente posta in essere.

5.2.- Nell'assumere che non tutti i servizi di copertura della polizza sarebbero riconducibili all'idea della assicurazione furto e incendio, l'intermediario indica talune voci. Ma nulla



dice sulle ragioni per cui ritiene che le voci, che ritiene di indicare, sarebbero completamente e oggettivamente estranee al concetto di «assicurazione furto e incendio»: sia in sé stesso, sia pure come adottato nelle Istruzioni della Vigilanza.

Sotto questo profilo, l'assunto dell'intermediario si manifesta autoreferenziale. Si pensi, per non fare che un esempio, alla voce «rapina» (l'elenco delle voci che, secondo l'avviso dell'intermediario, andrebbero sottratte dal conto, è riportato nel n. 2).

5.3.- Per completezza di discorso, si deve pure rimarcare che – a supporto della tesi per cui, nel contesto dell'assicurazione contro i danni dell'autoveicolo», le voci furto e incendio avrebbero un peso sostanzialmente trascurabile – l'intermediario produce un documento oggettivamente inapprezzabile.

Trattasi, in effetti, di un documento sottoscritto dall'assicuratore, che si compone - in tutto e per tutto - della seguente formula: «facendo seguito alla Vostra richiesta, qui di seguito riportiamo la percentuale di premio che incide nella garanzia furto e incendio sul totale dei premi in riferimento al portafoglio in essere ... 27%».

Come si vede, e al di là di ogni ulteriore rilievo circa la significatività di simile documento, questo non riporta nemmeno le ragioni per cui l'assicuratore arriverebbe a tale risultato, né i parametri adottati per questo specifico proposito.

6.- L'accoglimento, nei termini sopradetti, della domanda principale comporta assorbimento di quella subordinata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli stessi e di ogni altra voce di costo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO